



Bruxelles, 20 dicembre 2018
(OR. en)

15812/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0355(NLE)**

**SCH-EVAL 267
FRONT 471
COMIX 741**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 dicembre 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13277/18; 14891/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dei Paesi Bassi sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (valichi di frontiera di Europoort, Hoek van Holland, Aeroporto di Rotterdam-L'Aia e Centro nazionale di coordinamento)

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dei Paesi Bassi sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (valichi di frontiera di Europoort, Hoek van Holland, Aeroporto di Rotterdam-L'Aia e Centro nazionale di coordinamento), adottata dal Consiglio nella sessione del 20 dicembre 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dei Paesi Bassi sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (valichi di frontiera di Europoort, Hoek van Holland, Aeroporto di Rotterdam-L'Aia e Centro nazionale di coordinamento)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare ai Paesi Bassi provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la nuova visita di valutazione Schengen del 2017 nel settore della gestione delle frontiere esterne. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018) 2900 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Tutte le guardie di frontiera dispiegate dalla Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee, KMar) per svolgere compiti di controllo di frontiera erano dotate di dispositivi mobili per svolgere verifiche di frontiera mobili comprendenti ricerche nelle banche dati pertinenti: questa è stata considerata una buona pratica. Nell'Aeroporto di Rotterdam-L'Aia la KMar ha introdotto una soluzione efficace per garantire che i viaggiatori che intendono presentare reclami e/o presentano particolari esigenze siano rinviati all'autorità competente mediante uno sportello (front office) condiviso con i rappresentanti delle altre autorità nazionali competenti che operano nell'aeroporto.
- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare degli obblighi relativi al livello del personale addetto al controllo di frontiera, alle procedure di verifica di frontiera su persone e veicoli, alle infrastrutture, all'uso di analisi dei rischi a sostegno delle verifiche di frontiera e all'attuazione di Eurosur, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 13.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, i Paesi Bassi dovrebbero elaborare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione che riporti l'elenco di tutte le raccomandazioni e le iniziative da prendere per attuarle e per correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e dovrebbero presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA che:

i Paesi Bassi provvedano a

1. garantire che sia disponibile personale permanente e formato in numero sufficiente per eseguire controlli di frontiera in conformità degli articoli 15 e 16 del codice frontiere Schengen; individuare mezzi adeguati per motivare il personale in maniera da evitare sostituzioni frequenti;

2. garantire che il sistema di formazione e aggiornamento mirato per le verifiche e le procedure di frontiera sia impartito in modo coerente a tutto il personale addetto ai controlli di frontiera, compresa una formazione specializzata per funzionari di grado elevato destinata ad aggiornarli sull'*acquis* e sulle procedure Schengen;
3. adeguare la terminologia nazionale (ad esempio l'analisi a livello tattico e operativo, gli indicatori per la raccolta di dati) usata per compilare analisi dei rischi alla metodologia CIRAM 2.0;
4. incaricare gli agenti d'intelligence operanti ai valichi di frontiera di compilare e diffondere specifici profili di rischio, indicatori di rischi e modus operandi per ogni valico di frontiera;
5. impartire una formazione specializzata sufficiente secondo la metodologia del modello di analisi comune e integrata dei rischi (CIRAM) 2.0 a tutto il personale che opera nel settore dell'analisi dei rischi a livello nazionale, regionale e locale (compresi gli agenti d'intelligence) per favorire verifiche di frontiera efficaci;
6. garantire urgentemente che il personale della KMar preposto alle verifiche di frontiera svolga regolarmente controlli degli effetti personali dei passeggeri e nei compartimenti interni dei veicoli, compresi controlli visivi all'interno delle cabine degli autocarri; aumentare il numero di ispezioni a campione sui mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri in conformità del punto 3.2.9, lettera g), dell'allegato VI del codice frontiere Schengen;
7. conformare pienamente le procedure di verifica di frontiera dei cittadini dell'UE all'articolo 3, lettera a), del codice frontiere Schengen e alla direttiva 2004/38/CE, e all'articolo 8, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen quale modificato dal regolamento (UE) 2017/458; aumentare la formazione delle guardie di frontiera per migliorare le loro conoscenze sul tipo di verifiche di frontiera da applicare ai cittadini dell'UE che attraversano le frontiere esterne dell'UE;

8. garantire che i timbri d'ingresso e di uscita siano pienamente conformi ai requisiti della decisione del Comitato esecutivo del 21 novembre 1994 riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita (SCH/Com-ex (94) 16 riv.); assegnare i timbri individualmente alle guardie di frontiera in servizio per garantire la possibilità di identificare la guardia di frontiera a cui è stato assegnato in ogni periodo un determinato timbro;
9. migliorare le infrastrutture per l'esecuzione delle verifiche di frontiera dei passeggeri al valico di frontiera di Europort ad esempio aumentando il numero di cabine di controllo e migliorando il sistema di formazione delle file; valutare la possibilità di attuare sistemi di controllo automatizzato delle frontiere, specialmente perché i flussi di passeggeri sono composti principalmente di cittadini dell'UE;
10. predisporre una segnaletica visibile e adeguata per le corsie automobilistiche al di fuori del terminal principale del valico di frontiera di Europort;
11. riconfigurare la cabina di controllo nella zona delle corsie automobilistiche nei valichi di frontiera di Europort e Hoek van Holland per consentire alle guardie di frontiera di svolgere verifiche di frontiera sui veicoli dall'interno della cabina;
12. installare cabine di controllo dotate di attrezzature per le verifiche di frontiera di livello adeguato nei valichi di frontiera di Europort e Hoek van Holland nella zona del controllo di frontiera dei camion, per consentire procedure efficaci di verifica di frontiera in tutte le condizioni meteorologiche;

13. allineare il concetto nazionale di Eurosur al regolamento Eurosur, in particolare agli articoli 4, 5, 8 e 9, istituendo un Centro nazionale di coordinamento che svolga tutte le funzioni richieste; stabilire il Centro nazionale di coordinamento in un'unica sede; concludere documenti di cooperazione tra tutte le istituzioni nazionali competenti per la sorveglianza di frontiera, per garantire l'interfaccia di cooperazione e lo scambio di informazioni nel contesto e ai fini di Eurosur; stabilire e mantenere un quadro situazionale nazionale ampio e affidabile; stabilire e mantenere uno scambio coerente di informazioni tra tutti i portatori di interessi nel quadro di Eurosur, compresa la cooperazione con i Centri nazionali di coordinamento vicini situati in altri Stati membri; caricare informazioni pertinenti e affidabili in tutti e tre i livelli del sistema Eurosur (eventi, operazioni e analisi).

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
